



LIBERATORIA

**STUDENTI/STUDENTESSE IN MOBILITÀ INTERNAZIONALE NELL'AMBITO DEL
PROGRAMMA ERASMUS TRAINEESHIP 2020/2021**

Il/La sottoscritto/a

Codice fiscale

Iscritto/a presso il Dipartimento/Centro

con riferimento alla richiesta di avvio della mobilità internazionale nell'ambito del programma Erasmus Traineeship per cui è stato selezionato/a per l'a.a 2020/2021, ferma restando la copertura assicurativa predisposta dall'Ateneo in relazione agli infortuni e alla responsabilità civile, dichiara sotto la propria responsabilità:

- a. di aver preso visione del documento [“Linee di indirizzo per la mobilità studentesca internazionale nell’a.a. 2021/2022”](#) pubblicato sul portale di Ateneo www.unito.it al seguente percorso: Home - Ateneo - Gli Speciali - Coronavirus: aggiornamenti per la comunità universitaria - Mobilità internazionale e di essere consapevole delle indicazioni dell'Ateneo circa la mobilità internazionale per l'a.a. 2021/2022;
- b. di aver preso visione del documento [“Scheda informativa per studenti e studentesse UniTO outgoing a.a. 2021/2022”](#) pubblicato sul portale di Ateneo www.unito.it al seguente percorso: Home - Internazionalità - Studiare e lavorare all'estero - Erasmus+ - Erasmus Traineeship;
- c. di essere stata/o informata/o da UniTO sui rischi connessi al periodo di mobilità internazionale e di impegnarsi a completare, prima dell'avvio della mobilità fisica, il percorso informativo [“Vademecum COVID-19 per studenti e studentesse outgoing”](#) disponibile sul portale di Ateneo www.unito.it al seguente percorso: Home - Internazionalità - Studiare e lavorare all'estero - Erasmus+ - Erasmus Traineeship;
- d. di essere consapevole che la mobilità è comunque subordinata all'accettazione dell'Istituto Partner e che l'accettazione potrebbe subire modifiche in considerazione dell'evolversi della situazione emergenziale;
- e. di tenersi costantemente aggiornato e di osservare le norme per la prevenzione e la gestione della situazione di emergenza da COVID-19 e, in particolare, di aver preso visione e di accettare le condizioni previste nel Paese di destinazione per chi arriva dall'Italia (o dal paese



- di domicilio attuale) e per chi rientra in Italia dal Paese ospitante quali eventuale quarantena, restrizioni, ecc.;
- f. di seguire scrupolosamente le disposizioni dell'Istituto Partner, anche in relazione alle misure di contenimento del COVID-19, di aver preso visione e di accettare le condizioni di erogazione dei servizi presso l'Università/Ente di destinazione, quali le modalità di svolgimento delle attività on-line, l'eventuale mancato accesso ai servizi di base come alloggi universitari e mense, eventuale obbligo di stipula di coperture assicurative integrative, ecc.;
 - g. di essere consapevole dei disagi e dei rischi, oltre a quelli strettamente sanitari, che possono insorgere a causa della situazione di emergenza legata al COVID-19 quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: quarantena, trasporto, alloggio, limitazioni di accesso alle strutture dell'Ateneo/Istituto ospitante, eventuale ottenimento del visto qualora richiesto dal Paese di destinazione;
 - h. di assumere impegno formale, in caso di stipula di polizza assicurativa privata, a verificare le condizioni previste anche in riferimento all'emergenza sanitaria COVID-19;
 - i. di sollevare l'Università degli Studi di Torino da ogni responsabilità connessa a eventuali costi sostenuti per le circostanze sopra elencate e per gli eventuali imprevisti legati all'interruzione/annullamento della mobilità svolta nell'a.a. 2021/2022 per ragioni legate all'emergenza COVID-19 e di essere consapevole che non sono previsti rimborsi per eventuali costi aggiuntivi sostenuti in conseguenza di misure di prevenzione sanitaria adottate, anche senza preavviso, da parte dei Ministeri competenti italiani o dei Paesi di destinazione e/o dai vettori di trasporto (compagnie aeree, ferrovie, mezzi pubblici urbani ed extra-urbani).

DATA E LUOGO..... FIRMA.....



**ACCORDO PER LA MOBILITÀ ERASMUS
TRAINEESHIP A.A. 2020/2021**

RIPROGRAMMAZIONE A.A. 2021/2022

**nell'ambito del
Programma Erasmus+**

Versione 01 del 23/11/2021

L'Università degli Studi di Torino, Via Verdi, 8 – 10124 Torino, Tel. +39.011.6704425 – Email: internationalexchange@unito.it, di seguito denominata “**Università**”, rappresentata ai fini del presente Accordo dall'Ing. Andrea Silvestri, Direttore *ad interim* della Direzione Attività Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione

E

il “**Partecipante**” della borsa Erasmus Traineeship a.a. 2020/2021:

Cognome Nome

Nato aProv. il

Nazionalità Codice Fiscale

Residente aProv. CAP

Indirizzo

Tel. Cell.Matricola.....

E-mail istituzionale

TIPOLOGIA TIROCINIO:

TIROCINIO CURRICOLARE (TIPOLOGIA A):

- tirocinio curricolare che prevede un riconoscimento di crediti formativi (CFU) in carriera utile al conseguimento del titolo;
- tirocinio nell'ambito del corso di dottorato o della scuola di specializzazione

TIROCINIO EXTRA-CURRICOLARE (TIPOLOGIA B):

- tirocinio volontario (crediti sovrannumerari o senza riconoscimento);
- tirocinio svolto in qualità di neolaureato



Vincitore della borsa per la mobilità **Erasmus Traineeship** per un totale di **mesi:**

Periodo previsto di tirocinio all'estero

dal (gg/mm/aaaa) al (gg/mm/aaaa)

Impresa/Ente estero ospitante

Indirizzo

Città..... Paese

Lingua di lavoro ai fini del corso OLS (vedi art. 7)

HANNO CONCORDATO,

quali parti integranti di questo Accordo le condizioni seguenti e gli allegati che costituiscono parte integrante del presente Accordo:

All. 1 – Learning Agreement for Traineeships

All. 2 – Condizioni generali

All. 3 – [Carta dello studente Erasmus](#) (scaricabile al percorso sul portale di Ateneo www.unito.it - Internazionalità - Studiare e lavorare all'estero - Erasmus+ - Erasmus Traineeship)

All. 4 - Disposizioni in relazione all'emergenza sanitaria COVID-19

CONDIZIONI SPECIALI

ARTICOLO 1 - SCOPO DEL CONTRIBUTO

1.1 L'Istituto erogherà al Partecipante per i periodi di mobilità all'estero il contributo finanziario proveniente da fondi stanziati dall'Agenzia Nazionale Erasmus Plus INDIRE, dal MIUR-Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e/o dall'Università di Torino per intraprendere una mobilità Erasmus a fini di Traineeship nell'ambito del Programma Erasmus+.

1.2 Il Partecipante accetta il contributo, nell'ammontare specificato all'art. 3.2 e si impegna a portare a termine il tirocinio come descritto nell'All.1.

1.3 Il Partecipante dichiara con la presente di aver appreso e accettato i termini e le condizioni del presente Accordo. Qualsiasi modifica o integrazione all'Accordo dovrà essere fatta per iscritto, con una notifica formale allo studente inoltrata tramite posta oppure tramite e-mail.



1.4 Il Partecipante dichiara che l'intera durata del periodo di mobilità prevista dal presente Accordo, comprensivo di altri periodi di mobilità eventualmente già effettuati all'estero per studio o per Traineeship/Placement nell'ambito del programma Erasmus+/LLP Erasmus nel corso del medesimo ciclo di studio, non è superiore a 12 mesi per i corsi di studio 3+2 o 24 mesi per i corsi di studio a ciclo unico.

1.5 Il Partecipante dichiara di non laurearsi presso l'Istituto di appartenenza durante il periodo di mobilità, pena annullamento della mobilità.

1.6 In relazione alle misure di contrasto al contagio da COVID-19, la mobilità potrà essere eccezionalmente avviata in modalità "virtuale", con qualsiasi tipo di attività online che sia rispondente all'obiettivo della mobilità oggetto del presente Accordo e concordata in sede di Learning Agreement for Traineeship (i.e. "smart working" organizzato dall'istituzione ospitante, etc.). La mobilità dovrà essere pianificata prevedendone il completamento con un periodo di attività in presenza all'estero (mobilità fisica), laddove l'evolversi dello stato dell'emergenza lo consenta. In caso di mobilità svolta parzialmente in modalità virtuale e parzialmente in presenza la mobilità sarà di tipo "blended".

1.7 Nel caso dovessero perdurare le restrizioni legate all'emergenza COVID-19, la durata della mobilità fisica potrà essere ridotta a favore di una maggiore durata della componente virtuale, oppure potrà essere valutato di introdurre un periodo di interruzione tra i periodi di mobilità virtuale e fisica, purché l'attività sia svolta entro il 30/09/2022 e sia rispettata la durata minima stabilita nella Guida al Programma e di cui all'art. 2.3 del presente Accordo. Nel caso in cui il perdurare delle restrizioni dovute all'emergenza epidemiologica non consenta al Partecipante di completare la mobilità con un periodo di mobilità fisica all'estero, sarà eccezionalmente ritenuto eleggibile ai fini del riconoscimento delle attività formative anche un intero periodo di mobilità virtuale. Ai sensi di quanto previsto all'art. 3 del presente Accordo, durante il periodo di mobilità "virtuale" al Partecipante non sarà riconosciuto alcun contributo economico. In caso di mobilità esclusivamente virtuale al partecipante non spetta alcun contributo di mobilità.

ARTICOLO 2 – DURATA DELLA MOBILITA'

2.1 L'Accordo entra in vigore al momento della firma di entrambe le parti e decade al completamento di tutte le pratiche amministrative relative al periodo di mobilità.

2.2 Le attività ammissibili a contributo possono essere svolte nel periodo successivo all'accettazione del periodo di mobilità da parte del/la beneficiario/a e dovranno concludersi entro e non oltre il 30/09/2022, in caso di riprogrammazione del periodo di mobilità durante l'a.a. 2021/2022 a causa dell'emergenza sanitaria COVID-19.

2.3 Il periodo di mobilità deve avere una durata minima di due mesi (60 giorni) e deve essere continuativo. Si precisa che, in caso di mobilità *blended*, la componente fisica della mobilità dovrà in ogni caso rispettare la durata minima di 2 mesi (60 giorni secondo le modalità di conteggio previste dal programma Erasmus+ (Calcolatore Agenzia Nazionale Erasmus+ disponibile alla pagina Erasmus Traineeship – Sezione Documenti). Un eventuale periodo di mobilità inferiore alla durata minima prevista, sarà ritenuto ammissibile solo a seguito dell'autorizzazione della clausola di forza maggiore da parte dell'Agenzia Nazionale



Erasmus Plus INDIRE all'Ateneo.

2.4 Le date di inizio e fine della mobilità devono coincidere, rispettivamente, con il primo e con l'ultimo giorno di mobilità certificati dall'Istituto ospitante, sia essa virtuale o in presenza. Un'eventuale proroga del periodo di tirocinio all'estero deve essere concordata e autorizzata per iscritto sia dall'Impresa/Ente ospitante sia dall'Università di appartenenza. Le autorizzazioni alla proroga devono pervenire alla Sezione Mobilità e Didattica internazionale almeno 15 giorni prima della fine del periodo di mobilità previsto dal presente Accordo.

2.1 Il soggiorno Erasmus, comprensivo di eventuali proroghe, non può superare i 12 mesi complessivi per ciclo di studio e deve terminare entro il 30/09/2022, in caso di riprogrammazione del periodo di mobilità durante l'a.a. 2021/2022 a causa dell'emergenza sanitaria COVID-19.

2.2 Il periodo di proroga è finanziato fino ad esaurimento del budget disponibile; in caso di mancanza di fondi, la proroga potrà comunque essere approvata ma senza erogazione di contributi aggiuntivi (periodo a "zero-grant").

2.3 In caso di disponibilità di budget, il finanziamento della proroga sarà confermato dalla Sezione Mobilità e Didattica internazionale dopo la ricezione delle autorizzazioni al prolungamento. La comunicazione relativa all'eventuale finanziamento della proroga sarà considerata come emendamento unilaterale al presente Accordo.

2.4 L'Attestato rilasciato dall'Istituto ospitante al termine del periodo di mobilità dovrà debitamente certificare le date effettive di inizio e di fine del periodo di mobilità svolto, con l'indicazione del periodo di mobilità svolto all'estero e dell'eventuale periodo di mobilità virtuale svolto dal Paese di origine (mobilità fisica, virtuale o *blended*).

2.5 In caso di tirocinio curricolare, il partecipante deve risultare regolarmente iscritto all'Università degli Studi di Torino durante tutto il periodo di mobilità. In caso di tirocinio svolto in qualità di neolaureato, la mobilità dovrà essere effettuata entro 12 mesi dalla laurea e dovrà comunque concludersi entro e non oltre il 30/09/2022, in caso di riprogrammazione del periodo di mobilità durante l'a.a. 2021/2022 a causa dell'emergenza sanitaria COVID-19.

ARTICOLO 3 - FINANZIAMENTO DELLA MOBILITÀ

3.1 Il Partecipante dichiara di accettare la borsa di studio finanziata dall'Agenzia Nazionale Erasmus Plus INDIRE, dal MIUR-Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e/o dall'Università di Torino.

3.2 Il contributo si compone delle seguenti voci:

- A. Borsa mensile di importo base (importi comunitari) corrispondente a 350,00 o 400,00 euro, variabile a seconda del Paese di destinazione:



Importi comunitari	
Importo Borsa Erasmus	Paesi di destinazione
350,00 euro al mese	Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Estonia, Repubblica del Nord Macedonia, Francia, Germania, Grecia, Lettonia, Lituania, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Turchia, Ungheria
400,00 euro al mese	Danimarca, Finlandia, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Lussemburgo, Norvegia, Regno Unito, Svezia

- B. Contributo integrativo mensile per partecipanti in situazioni economiche svantaggiate, sulla base del seguente schema:

Contributo integrativo mensile per partecipanti in situazioni economiche svantaggiate	
ISEE	Contributo integrativo mensile
ISEE < 13.000	€ 400
13.000 < ISEE < 21.000	€ 350
21.000 < ISEE < 26.000	€ 300
26.000 < ISEE < 30.000	€ 250
30.000 < ISEE < 40.000	€ 200
ISEE > 40.000	€ 0

- C. Un rimborso su fondi comunitari per studenti e studentesse con esigenze speciali relative a condizioni fisiche, mentali o sanitarie in mobilità per traineeship. Il rimborso dei costi sostenuti per bisogni speciali può essere richiesto dallo studente/studentessa, fino ad esaurimento del budget disponibile e secondo le tempistiche previste dall'Agenda Nazionale Erasmus Plus INDIRE. Il rimborso, quando applicabile, viene effettuato in base ai documenti giustificativi in tal senso presentati dal Partecipante. Ulteriori informazioni saranno rese disponibili con successiva comunicazione della Sezione Mobilità e Didattica Internazionale a seguito della definizione delle condizioni da parte dell'Agenda Nazionale Erasmus Plus INDIRE.



3.3 Ai fini del contributo integrativo mensile, sarà considerato il valore ISEE e/o ISEE Parificato risultante all'Ateneo per per l'a.a. 2019/2020, sulla base del Regolamento tasse e contributi a.a. 2019-2020 e sulla base delle indicazioni fornite all'interno del Decreto Rettorale d'urgenza sul ricalcolo della contribuzione dovuta in base all'ISEE corrente del 21/05/2020.

Ai fini dell'attribuzione del contributo integrativo per il bando Erasmus+ for Traineeship 2020/2021, sono inoltre equiparati agli/le studenti/esse con ISEE fino a 13.000,00 euro le studentesse e gli studenti che si trovano in una delle seguenti condizioni:

- Studenti/esse con disabilità il cui grado di invalidità sia pari o superiore al 50%;
- Studenti/esse con status di rifugiato;
- Studenti/esse con status di protezione sussidiaria;
- Studenti/esse profughi;
- Figli/e di coloro che beneficiano della pensione di inabilità;
- Stranieri/e beneficiari/e di borse di studio del Governo italiano;
- Partecipanti a progetti per i quali sia stata stipulata convenzione o accordo che preveda nello specifico l'esonero totale dalla contribuzione studentesca.

3.4 L'ammontare del contributo sarà determinato moltiplicando il numero delle mensilità previste all'estero dal presente accordo per l'importo mensile spettante (voce A + eventuale voce B qualora spettante). Al termine della mobilità, l'ammontare del contributo sarà ricalcolato sulla base delle date effettive di inizio e di fine del soggiorno Erasmus svolto all'estero, moltiplicando l'importo giornaliero per la durata della mobilità effettivamente svolta all'estero.

3.5 Ai fini del conteggio del periodo di mobilità, sulla base di quanto previsto dal Programma Erasmus+, i mesi sono considerati da 30 giorni, indipendentemente dalla loro effettiva durata.

3.6 Fermo restando il rispetto della durata minima ammissibile (60 giorni), in caso di riduzione fino a un numero massimo di 5 giorni del periodo di mobilità indicato nel presente accordo, è previsto un arrotondamento. In tal caso, il periodo sarà conteggiato come interamente realizzato.

3.7 In caso di mobilità svolta in modalità blended o interamente virtuale (cfr. artt. 1.6 e 1.7 del presente Accordo), durante il periodo di mobilità "virtuale" al Partecipante non sarà riconosciuto alcun contributo, sulla base di quanto previsto dalla Commissione Europea e dall'Agenzia Nazionale Erasmus Plus INDIRE, con Nota 4/2020 del 19/06/2020. Solo nel caso in cui il Partecipante dovesse concludere la mobilità con un periodo di mobilità all'estero, potrà ricevere il relativo contributo spettante per i giorni effettivi di mobilità all'estero. Come integrato nella Nota 5/2020 del 9/09/2020 dell'Agenzia Nazionale Erasmus Plus INDIRE, il Partecipante che si reca nel paese ospitante per seguire attività virtuali (del tutto o in parte) può ricevere l'intero contributo come previsto dalla Guida del programma e dalle relative Disposizioni nazionali.

3.8 Al termine della mobilità fisica, blended o interamente virtuale, il Partecipante deve fornire prova delle effettive date di inizio e di fine della mobilità, certificate dall'Istituto ospitante con la specifica del periodo di mobilità svolto all'estero e dell'eventuale periodo di mobilità virtuale svolto dal paese di origine, al fine di verificare l'importo effettivamente spettante.



5.2 Il Partecipante che, per propria volontà o per necessità, sia costretto a rientrare anzitempo rispetto al periodo di permanenza previsto dall'Accordo, sarà tenuto alla restituzione dell'importo non spettante, calcolato sulla base delle modalità indicate all'art. 3.

5.3 Il Partecipante accetta di effettuare il rimborso integrale in caso di:

- mobilità inferiore ai due mesi (60 giorni);
- rinuncia alla mobilità;
- inosservanza degli obblighi derivanti dal presente Accordo;
- rescissione del presente Accordo;
- mancata corrispondenza tra la tipologia di mobilità (tipologia A o tipologia B) selezionata in fase di candidatura e quella risultante al termine della mobilità, salvo eccezioni per gravi e giustificati motivi non imputabili al/la candidato/a o per causa di forza maggiore;
- mancata presentazione della documentazione relativa al periodo di mobilità secondo quanto indicato all'art. 8 del presente accordo.
- mobilità svolta in modalità interamente virtuale dal Paese di origine

5.4 Il Partecipante accetta:

- di effettuare la restituzione parziale nel caso in cui l'effettiva durata della mobilità, certificata dall'Impresa/Ente ospitante sia inferiore al periodo previsto dal presente accordo, nel rispetto di quanto specificato all'art. 3 del presente Accordo;
- di restituire, in caso di tirocinio curricolare e di mancato riconoscimento di crediti in carriera entro il 31/12/2021 l'eventuale contributo integrativo per partecipanti in situazioni economiche svantaggiate percepito (voce B). In caso di riprogrammazione del periodo di mobilità a causa dell'emergenza sanitaria COVID-19, il riconoscimento dei crediti in carriera deve avvenire entro il 31/12/2022.

5.5 In caso di restituzione, l'Università determinerà l'importo da restituire e le modalità per effettuare il versamento all'Ateneo.

5.6 Ove applicabile, sulla base di quanto stabilito dal Regolamento Tasse e Contributi vigente, qualora il Partecipante non proceda alla restituzione dell'importo richiesto entro le tempistiche comunicate dall'Istituto, sarà disposto il blocco carriera.

ARTICOLO 6 - ASSICURAZIONE

6.1 Nei diversi Paesi impegnati nella mobilità transnazionale ai fini di Traineeship, sono previste diverse modalità rispetto all'assicurazione di responsabilità civile (copertura dei danni causati dallo studente negli ambienti di lavoro) e alla tutela assicurativa degli infortuni sul lavoro correlati all'espletamento dell'attività di tirocinio prevista dal presente Accordo, sulle quali il Partecipante è tenuto ad informarsi prima dello svolgimento del periodo di mobilità.

6.2 In ogni caso il Partecipante, anche durante il periodo di permanenza all'estero (comprensivo di proroga autorizzata), mantiene la copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi, nonché



la copertura infortuni dell'Università di Torino relativamente all'espletamento dell'attività di tirocinio prevista dal presente Accordo, sulla base dei contratti stipulati dall'Ateneo con le compagnie di assicurazioni. Maggiori informazioni sono disponibili sul portale al percorso www.unito.it » Università e Lavoro » Tutela e assistenza » Assicurazioni.

Il Partecipante è tenuto ad attivarsi autonomamente per eventuali coperture assicurative integrative, rispetto a quanto sopra indicato.

6.3 Solitamente una copertura assicurativa sanitaria base è fornita dal servizio sanitario nazionale anche durante il soggiorno in un altro Paese dell'Unione Europea tramite la Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM). Tuttavia, la copertura della Tessera Europea di Assicurazione Malattia o di un'assicurazione privata può non essere sufficiente, soprattutto in caso di rimpatrio e di uno specifico intervento medico. In questo caso, un'assicurazione integrativa privata potrebbe essere utile. Il Partecipante è tenuto ad informarsi sui requisiti previsti per l'assicurazione sanitaria nel Paese ospitante. Si raccomanda di verificare le condizioni previste anche in riferimento all'emergenza sanitaria COVID-19.

6.4 Gli studenti/le studentesse non comunitari/e regolarmente iscritti/e a UniTO, anche se in possesso di TEAM, non godono di analoga copertura sanitaria al di fuori dell'Italia. Essi dovranno pertanto sottoscrivere una polizza sanitaria in forma privata. In tal caso, si raccomanda di verificare le condizioni previste anche in riferimento all'emergenza sanitaria COVID-19.

ARTICOLO 7 - SUPPORTO LINGUISTICO ONLINE

7.1 Il presente articolo è applicabile solo per gli studenti la cui lingua di lavoro prevista per il periodo di mobilità sia bulgaro, estone, ceco, croato, danese, finlandese, francese, greco, inglese, irlandese, lettone, lituano, olandese, maltese, polacco, portoghese, romeno, slovacco, sloveno, spagnolo, svedese, tedesco e ungherese con l'eccezione degli studenti madrelingua. La lingua di lavoro non deve necessariamente coincidere con la lingua del Paese di destinazione.

7.2 Ove applicabile, sulla base delle disponibilità di licenze OLS, il Partecipante dovrà effettuare una verifica online delle proprie competenze linguistiche prima e dopo la mobilità. Il completamento della valutazione online prima della partenza è un presupposto per la mobilità, tranne in casi debitamente giustificati.

7.3 Ove applicabile, sulla base delle disponibilità di licenze OLS, al Partecipante potrà essere attribuita una licenza per un corso online della lingua di lavoro prevista per la mobilità dichiarata nel presente accordo. Se del caso, il Partecipante seguirà il corso di lingua OLS non appena riceverà l'accesso e si impegnerà a portare a termine il corso stesso. Il Partecipante dovrà informare tempestivamente l'Istituto nel caso in cui sia impossibilitato a seguire il corso online.

7.4 Ove applicabile, il Partecipante, al termine del periodo di mobilità, dovrà effettuare la verifica online obbligatoria delle proprie competenze linguistiche.



ARTICOLO 8 - DOCUMENTAZIONE FINALE

8.1 Entro 30 giorni dopo il termine della mobilità, il Partecipante deve consegnare alla Sezione Mobilità e Didattica internazionale il Learning Agreement for Traineeship - sezione "After the mobility".

La documentazione originale dovrà essere consegnata alla Sezione Mobilità e Didattica internazionale secondo le modalità indicate nel documento Procedura pubblicato sul portale di ateneo www.unito.it al seguente percorso: Home - Internazionalità - Studiare e lavorare all'estero - Erasmus+ - [Erasmus Traineeship](#) → Istruzioni per la mobilità a.a. 2020-2021.

8.2 In caso di riconoscimento in carriera, è richiesto l'invio via email del Modulo di Richiesta di riconoscimento CFU, debitamente compilato per le parti di competenza, alla Sezione Mobilità e Didattica internazionale (internationalexchange@unito.it).

8.3 Per i tirocini che si concluderanno dopo il 15 settembre 2022, il Partecipante dovrà comunque consegnare la documentazione finale alla Sezione Mobilità e Didattica internazionale entro la data ultima del 15 ottobre 2022.

8.4 Il Partecipante, alla fine del periodo di mobilità, deve trasmettere online il Rapporto Narrativo relativo alla mobilità (EU SURVEY) debitamente compilato entro e non oltre i 30 giorni successivi al ricevimento della richiesta di compilazione.

8.5 Un Rapporto Narrativo integrativo può essere inviato al Partecipante per consentire il completamento delle informazioni relative al riconoscimento delle attività svolte.

ARTICOLO 9 - RICONOSCIMENTO ACCADEMICO

9.1 L'Istituto concorda con il Partecipante un programma di tirocinio chiaramente definito prima che lo studente si rechi all'estero (Learning Agreement for Traineeship). Al termine del periodo di mobilità, l'Impresa ospitante deve rilasciare al Partecipante un attestato, debitamente firmato, che certifichi le date del periodo di mobilità svolto all'estero e dell'eventuale periodo di mobilità virtuale dal Paese di origine (mobilità fisica, virtuale o blended), nonché una nota con una breve descrizione dell'attività svolta, utilizzando la sezione "After the Mobility" del Learning Agreement for Traineeship ("Table D - Traineeship Certificate by the Receiving Organisation/Enterprise").

9.2 L'Università, verificato il rispetto delle condizioni indicate nel presente accordo e delle procedure correlate al periodo di mobilità, garantirà al Partecipante il completo riconoscimento accademico dell'eventuale tirocinio curricolare e/o sovrannumerario effettuato presso l'Impresa ospitante a fronte della presentazione della documentazione di cui all'art. 8 e della verifica della correttezza della stessa. Il riconoscimento potrà essere negato solo se il Partecipante non avrà raggiunto il livello di profitto richiesto dall'Impresa ospitante o non avrà soddisfatto le condizioni richieste dalle parti coinvolte per il riconoscimento.

9.3 Nel caso in cui il perdurare delle restrizioni dovute all'emergenza epidemiologica non consenta al/la



partecipante di completare la mobilità con un periodo di mobilità fisica all'estero, sarà eccezionalmente ritenuto eleggibile ai fini del riconoscimento delle attività formative anche un periodo di mobilità interamente virtuale. La mobilità esclusivamente virtuale potrà quindi essere riconosciuta in termini di CFU all'interno del piano carriera, nel caso in cui rientri nella tipologia A – tirocinio curricolare e nella tipologia B – tirocinio volontario con riconoscimento crediti sovranumerari.

9.4 Il Partecipante, nel caso in cui non sia un neolaureato, non potrà laurearsi prima della conclusione del periodo di studio all'estero e dell'ottenimento del relativo riconoscimento in carriera dell'attività svolta.

ARTICOLO 10 - MODIFICHE AL PRESENTE ACCORDO

10.1 L'Istituto potrà apportare eventuali modifiche al presente Accordo in conformità con eventuali aggiornamenti di normativa del Programma Erasmus+ o diverse indicazioni relative a eventuali situazioni di emergenza, quale, ad esempio, l'emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da COVID-19.

10.2 Le eventuali modifiche dovranno essere comunicate per iscritto. Le parti non sono vincolate da accordi verbali.

ARTICOLO 11 - LEGGE APPLICABILE E TRIBUNALE COMPETENTE

11.1 Il presente Accordo è disciplinato dalla Legge italiana.

11.2 Il tribunale competente secondo la legislazione nazionale applicabile avrà giurisdizione esclusiva per ogni controversia che dovesse sorgere tra l'Istituto e il Partecipante in merito all'interpretazione, all'applicazione o alla validità delle disposizioni del presente Accordo, lì dove non sia possibile procedere ad una risoluzione amichevole.



ALLEGATO II- CONDIZIONI GENERALI

Articolo 1: Responsabilità

Ciascuna delle parti contraenti esonererà l'altra da ogni responsabilità civile per danni da questa o dal suo staff subiti in seguito all'attuazione di questo Accordo, a condizione che tali danni non siano il risultato di gravi e deliberati comportamenti scorretti da parte dell'altro contraente o del suo staff.

L'Agenzia Nazionale italiana, la Commissione Europea o il loro staff non sono responsabili nel caso di reclami su quanto previsto dall'Accordo, in relazione a danni causati durante la mobilità. Di conseguenza, l'Agenzia Nazionale italiana o la Commissione Europea non possono soddisfare alcuna richiesta di indennizzo o di rimborso per reclamo.

Articolo 2: Risoluzione del contratto

Nel caso in cui il Partecipante non sia in grado di adempiere gli obblighi previsti dall'Accordo (senza considerare le conseguenze previste dalla legge applicabile), l'Istituto è legalmente autorizzato a risolvere o ad annullare l'Accordo senza ulteriori formalità legali, nel caso il Partecipante non intraprenda alcuna azione entro un mese dalla ricezione della notifica. Se il Partecipante risolve l'Accordo prima dello scadere dei termini o se non adempie gli obblighi previsti dall'Accordo, dovrà restituire l'importo del contributo già erogato come indicato nell'art. 5.

In caso di risoluzione dell'Accordo da parte del Partecipante per cause di forza maggiore, ad esempio una causa imprevedibile o un evento non controllabile dal Partecipante e non attribuibile a suo errore o negligenza, questi potrà ricevere l'importo del contributo corrispondente all'effettiva durata della mobilità. Le somme non utilizzate dovranno essere restituite all'Istituto di appartenenza.

Articolo 3: Tutela dei dati

3.1 L'Università degli Studi di Torino applica quanto previsto in materia dal Regolamento UE 2016/679. Il conferimento dei dati personali dei partecipanti è obbligatorio, a pena di esclusione, ai fini del corretto espletamento delle procedure di selezione. Il Responsabile per la protezione dei dati personali (RPD) o Data Protection Officer dell'Università degli Studi di Torino (DPO) è contattabile all'indirizzo di posta elettronica: rpd@unito.it. L'Ateneo si avvale per il perfezionamento delle procedure concorsuali di eventuali fornitori designati responsabili esterni e dei servizi di Google per il settore Educational per i quali sono state adottate adeguate misure di garanzia (per approfondimenti vedasi la sezione Privacy and Security di Google richiamata nella Sezione privacy del sito di Ateneo); tali servizi implicano il trasferimento dei dati personali in un paese terzo extra-europeo (trattasi delle c.d. soluzioni "in cloud" di Google).

3.2 I partecipanti possono fare valere, nei casi previsti, i propri diritti sui dati (diritto di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione al trattamento, opposizione al trattamento), come previsto dagli artt. 15-23 del Regolamento UE 2016/679 sopra citato, nei confronti dell'Università degli Studi di Torino inviando una specifica istanza ad oggetto: "diritti privacy" al Responsabile della Struttura al seguente indirizzo di posta: direzione.programmazionevalutazione@unito.it. Gli interessati (i soggetti a cui si riferiscono i dati) che ritengono che il trattamento dei dati sia stato effettuato in violazione del regolamento privacy europeo hanno il diritto di presentare, nei casi previsti, il reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati



personali (per informazioni: www.garanteprivacy.it). Si informa che, ai sensi del Testo Unico sulla Trasparenza (D.lgs. 33/2013), i dati del partecipante (nome e cognome) potranno essere pubblicati online sul Portale di Ateneo e potranno essere indicizzati dai comuni motori di ricerca. I dati relativi ai partecipanti potranno essere conservati per finalità di documentazione amministrativa, storica e di ricerca per un periodo illimitato.

Articolo 4: Controlli e Revisioni contabili

Le parti dell'Accordo si impegnano a fornire ogni tipo di informazione richiesta dalla Commissione Europea, dall'Agenzia Nazionale italiana o da qualunque altro Organismo autorizzato dalla Commissione Europea o dall'Agenzia Nazionale italiana per verificare che la mobilità e le condizioni dell'Accordo siano stati correttamente attuati.



ALLEGATO IV - DISPOSIZIONI IN RELAZIONE ALL'EMERGENZA SANITARIA COVID-19

Art. 1 – Il partecipante dichiara di aver preso visione del documento [“Linee di indirizzo per la mobilità studentesca internazionale nell’a.a. 2021/2022”](#) pubblicato sul portale di Ateneo www.unito.it al seguente percorso: Home - Ateneo - Gli Speciali - Coronavirus: aggiornamenti per la comunità universitaria - Mobilità internazionale e di essere consapevole delle indicazioni dell’Ateneo circa la mobilità internazionale per l’a.a. 2021/2022.

Art. 2 – Il Partecipante dichiara di aver preso visione del documento [“Scheda informativa per studenti e studentesse UniTO outgoing a.a. 2021/2022”](#) pubblicato sul portale di Ateneo www.unito.it al seguente percorso: Home - Internazionalità - Studiare e lavorare all'estero - Erasmus+ - Erasmus Traineeship

Art. 3 – Il Partecipante dichiara di essere stata/o informata/o da UniTO sui rischi connessi al periodo di mobilità internazionale e di aver preso visione, prima dell’avvio della mobilità fisica, del [“Vademecum COVID-19 per studenti e studentesse outgoing”](#) disponibile sul portale di Ateneo www.unito.it al seguente percorso: Home - Internazionalità - Studiare e lavorare all'estero - Erasmus+ - Erasmus Traineeship

Art. 4 – Il Partecipante è consapevole che la mobilità è comunque subordinata all’accettazione dell’Istituto Partner e che l’accettazione potrebbe subire modifiche in considerazione dell’evolversi della situazione emergenziale.

Art. 5 – Il Partecipante si impegna a tenersi costantemente aggiornato e ad osservare le norme per la prevenzione e la gestione della situazione di emergenza da COVID-19 e, in particolare, di aver preso visione e di accettare le condizioni previste nel Paese di destinazione per chi arriva dall’Italia (o dal paese di domicilio attuale) e per chi rientra in Italia dal Paese ospitante quali eventuale quarantena, restrizioni, ecc.

Art. 6 – Il Partecipante si impegna a seguire scrupolosamente le disposizioni dell’Istituto Partner, anche in relazione alle misure di contenimento del COVID-19, di aver preso visione e di accettare le condizioni di erogazione dei servizi presso l’Università/Ente di destinazione, quali le modalità di svolgimento dell’attività formativa on-line, l’eventuale mancato accesso ai servizi di base come alloggi universitari e mense, eventuale obbligo di stipula di coperture assicurative integrative, ecc.

Art. 7 – Il Partecipante è consapevole dei disagi e dei rischi, oltre a quelli strettamente sanitari, che possono insorgere a causa della situazione di emergenza legata al COVID-19 quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: quarantena, trasporto, alloggiamento, limitazioni di accesso alle strutture dell’Ateneo/Istituto ospitante, eventuale ottenimento del visto qualora richiesto dal Paese di destinazione.

Art. 8 – Il Partecipante, in caso di stipula di polizza assicurativa privata dichiara di assumere impegno formale a verificare le condizioni previste anche in riferimento all’emergenza sanitaria COVID-19

Art. 9 – Il Partecipante dichiara di sollevare l’Università degli Studi di Torino da ogni responsabilità connessa a eventuali costi sostenuti per le circostanze sopra elencate e per gli eventuali imprevisti legati all’interruzione/annullamento della mobilità per ragioni legate all’emergenza COVID-19 e di essere consapevole che non sono previsti rimborsi per eventuali costi aggiuntivi sostenuti in conseguenza di



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO



Erasmus+

misure di prevenzione sanitaria adottate, anche senza preavviso, da parte dei Ministeri competenti italiani o dei Paesi di destinazione e/o dai vettori di trasporto (compagnie aeree, ferrovie, mezzi pubblici urbani ed extra-urbani).

Il Partecipante

Cognome

Nome

Firma

Per l'Università

Ing. Andrea Silvestri, Direttore *ad interim* della
Direzione Attività Istituzionali, Programmazione,
Qualità e Valutazione

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs n. 82/2005